

Spett.le
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità
Ambientale
Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di
Energia
Piazza Cavour, 5
20121 Milano

e-mail: protocollo@pec.arera.it

Roma, 20/09/2021
Prot. 4240/21

Oggetto: Osservazioni al documento di consultazione 359/2021/R/EFR – “Riconoscimento di parte degli extracosti sostenuti dai distributori nell’ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica per l’anno d’obbligo 2020”

Si riportano nel seguito le osservazioni e le proposte del gruppo Acea al DCO 359/2021/R/EFR con cui l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente illustra i propri orientamenti in merito alla possibile definizione, in via straordinaria per il solo anno d’obbligo 2020, di un corrispettivo ulteriore rispetto al contributo tariffario a copertura dei costi sostenuti dai distributori soggetti agli obblighi di acquisto dei titoli di efficienza energetica, in considerazione dell’eccezionalità delle condizioni venute a crearsi nell’arco dell’anno.

Osservazioni generali

Si apprezza l’intervento dell’Autorità volto a definire, per l’anno d’obbligo 2020, un corrispettivo eccezionale ulteriore rispetto alla somma del contributo tariffario unitario e del corrispettivo addizionale unitario a parziale copertura degli extra-costi sostenuti dai distributori.

Il sostanziale disequilibrio registrato tra gli obblighi di risparmio e l’effettiva disponibilità di TEE ha determinato una situazione di incertezza del mercato solo tardivamente sanata con la pubblicazione da parte del MiTE del DM 21 maggio 2021 a ridosso della conclusione dell’anno d’obbligo. Tale intervento ha tuttavia solo mitigato le perdite che i distributori hanno dovuto sopportare, sebbene non dipendenti dall’operato delle aziende stesse, come evidenziato anche dall’Autorità nel presente documento di consultazione.

Inoltre, allo stato attuale, il rischio di un possibile futuro aumento dei prezzi risulta uno scenario facilmente ipotizzabile. Per tale motivo la Scrivente ritiene necessario definire in anticipo un meccanismo di rigenerazione dei titoli per fronteggiare un possibile nuovo squilibrio tra domanda e offerta non sanabile unicamente tramite la compensazione di parte degli extra-costi sostenuti dai distributori. A tal fine si ritiene auspicabile una semplificazione dell’iter autorizzativo di riconoscimento dei titoli di efficienza energetica

volta a superare gli aspetti che attualmente ostacolano la realizzazione dei progetti (si pensi ad esempio agli ampi tempi di monitoraggio ed all'incertezza dell'effettivo riconoscimento).

Osservazioni puntuali

Q1 Si condivide la previsione di un riconoscimento eccezionale di parte degli extracosti sostenuti dalle imprese ottemperanti agli obblighi per il solo anno d'obbligo 2020, in aggiunta a quanto determinato ai sensi della deliberazione 270/2020, viste le condizioni verificatesi?

Q2 Si condivide l'impostazione generale che prevede di non valutare la singola posizione di ciascuna impresa ma di riconoscere un valore individuato a forfait tenendo conto dell'andamento del mercato?

R1. R2 Come anticipato nelle osservazioni generali, la Scrivente apprezza il quadro generale del meccanismo individuato dall'Autorità nel presente documento di consultazione, in base al quale le imprese distributrici si vedrebbero riconosciute un contributo eccezionale per sopperire in parte ai costi sostenuti dai distributori per l'approvvigionamento dei TEE. Tale intervento è sintomo di quanto la presente Autorità abbia compreso le difficoltà che le imprese distributrici hanno dovuto sopportare in considerazione degli elevati prezzi riscontrati sul mercato per effetto della scarsità di TEE disponibili rispetto agli obiettivi originariamente definiti dal decreto interministeriale 11 gennaio 2017, prima dell'adeguamento previsto dal decreto MiTE 21 maggio 2021.

Tuttavia, ad avviso della Scrivente, il meccanismo di riconoscimento *a forfait*, così come delineato dall'Autorità, non prendendo in considerazione i costi effettivamente sostenuti dai singoli distributori, risulta solo a parziale sanatoria delle perdite che le imprese hanno dovuto sopportare. Sarebbe auspicabile che tale meccanismo prendesse ad esame le differenti e specifiche situazioni delle imprese soggette agli obblighi di acquisto dei certificati bianchi.

Q3 Si condivide il criterio di calcolo della componente addizionale eccezionale nonché le relative modalità di applicazione? Si ritiene opportuno valutare altri aspetti? Quali e perché?

R3 Come evidenziato al punto precedente, pur apprezzando la previsione di un riconoscimento straordinario a favore dei distributori, il criterio di calcolo del contributo basato sulla media ponderata dei prezzi di scambio dei TEE in determinate sessioni di mercato, permette di individuare un valore del contributo che potrebbe non coprire totalmente le perdite sopportate dai singoli distributori dovute agli elevati prezzi a cui le imprese si sono trovate a dover acquistare i TEE disponibili, per ottemperare all'obbligo a proprio carico.

Ai fini del calcolo della componente addizionale eccezionale si propone inoltre di estendere l'analisi sull'andamento dei costi, dalla chiusura dello scorso annullamento fino al momento in cui è stata messa a disposizione la bozza del nuovo decreto. Si segnala infatti che il crollo dei prezzi da tale data è dovuto all'incertezza normativa che ha caratterizzato il meccanismo.

La Scrivente propone di estendere la copertura degli extra-costi anche ai TEE, acquistati nel periodo di instabilità dei prezzi, risultati poi in eccedenza in seguito alla riduzione dell'obbligo a carico delle imprese distributrici prevista dal DM 21 maggio 2021. Pertanto il riconoscimento degli extra-costi non dovrebbe applicarsi unicamente ai TEE acquistati nel 2021, sarebbe opportuno bensì che tale riconoscimento fosse previsto anche per i TEE acquistati nel 2021 annullati nei prossimi tre anni, come da nuovo decreto.

(Resp.le Funzione Regulatory)
Dott. Luigi De Francisci

